

DECRETO DIRIGENZIALE n° 346/DA del

23 MAG 2022

OGGETTO: Congedo per assistenza a soggetto portatore di handicap grave – art. 42 comma 5 - D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001, come modificato dall’art. 4 - D.Lgs. n° 119 del 18/07/2011. **Periodo dal 2/08/2022 al 14/08/2022.** Dipendente matr. n° 3576 qual. A.T.E. liv. “C”.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che

- ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n° 119/2011, *“il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto di fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto di fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”;*
- ai sensi dell’articolo 42, comma 5-ter del D.Lgs. n° 151/2001 *“il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo, è coperto da contribuzione figurativa;* diversamente dal settore privato, i criteri e le modalità di erogazione dell’indennità, nel settore pubblico, tenute a guida le disposizioni del D.Lgs. n° 151/2001, sono regolamentati dalla circolare n° 487/2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze la quale prevede che la contribuzione accreditata e effettiva, è commisurata all’ultima retribuzione percepita, poiché l’indennità in parola, in costanza di rapporto di lavoro, costituisce retribuzione di fatto. Inoltre, sempre nel settore pubblico, *il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del trattamento di fine rapporto e non produce effetti né sulla tredicesima mensilità né sulle ferie, salvo diversa previsione contrattuale;* ed ancora, il trattamento economico, corrispondente alla retribuzione, considerata al 100%, riferita al mese precedente il periodo di congedo, rimane invariato per tutto il periodo. Agli interessati non competono aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo e la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo. Fermo restando l’importo massimo complessivo della indennità, fissata dalla norma per il congedo di durata annuale, l’ultimo stipendio cui l’indennità è commisurata, deve essere comprensivo anche del rateo della tredicesima, trattandosi di retribuzione differita;



DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Risorse Umane

- ai sensi dell'art. 42 comma 5-quater del D.Lgs. n° 151/2001 "i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto di usufruire dei permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa";

VISTO il verbale rilasciato dalla sede USL di Acireale (CT) in data 24/09/2007, redatto dalla Commissione medica per l'accertamento degli statuti di invalidità civile, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92, nei confronti del familiare disabile (madre) per il quale viene richiesto il congedo in oggetto;

VISTA la documentazione assunta al prot. gen. dell'Ente l' 11/04/2022 con n° 10134 quale: mod. "A" istanza e dich. sost. di cert.; mod "E" dich. sost. di cert. e mod. G datati 11/04/2022; presentata dalla richiedente **matr. n° 3576**, in atto in servizio presso il Consorzio, inquadrata con qual. di A.T.E. liv. "C", intesa ad ottenere un periodo di congedo con decorrenza dal 2/08/2022 al 14/08/2022, per assistenza al familiare disabile, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001;

VISTA la nota prot. n° 31/R.U. del 16/05/2022, dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, con la quale viene formulata richiesta di nulla-osta al Responsabile Ufficio Linea Esazione che impiega in servizio la dipendente in esame, in relazione al periodo di congedo chiesto dal 2/08/2022 al 14/08/2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Ufficio Linea Esazione con nota prot. n° 230/2022 del 17/05/2022, per la concessione del congedo con decorrenza dal **2/08/2022 al 14/08/2022**, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001 e s.m.i.;

VISTI

- la legge regionale n° 4/2021 G.U. del 19/02/2021 che ha determinato la trasformazione giuridica dell'Ente da "Ente pubblico non economico" ad "Ente pubblico economico";
- l'art. 4, comma 2 della Legge 8 marzo 2000, n° 53;
- l'art. 42, commi da 5 a 5-quinques del D.Lgs. n° 151/2001;
- l'art. 4, commi da 2 a 5-quinquies del D.Lgs. n° 119/2011 recante modifiche al D.Lgs. n° 151/2001;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 487 del 25/02/2005.

Considerato che, la dipendente ha usufruito di precedenti congedi allo stesso titolo:

1. dal 22/03/2019 al 31/03/2019 gg. 10
2. dal 23/07/2021 al 30/07/2021 gg. 8
3. dall' 1/10/2021 al 15/10/2021 gg. 15
4. dall' 1/11/2021 al 15/11/2021 gg. 15
5. dal 02/08/2022 al 14/08/2022 gg. 13

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Risorse Umane

DECRETA

Art. 1 – Concedere alla dipendente **matr. n° 3576**, in accoglimento alla sua richiesta, un congedo per assistenza a soggetto portatore di handicap grave, con decorrenza da' **2/08/2022 al 14/08/2022**, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001 e s.m.i.;

Art. 2 - Dare atto che alla dipendente di che trattasi, durante il periodo di congedo richiesto, compete una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;

Art. 3 - Dare atto che il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre *non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio e non produce effetti né sulla tredicesima mensilità, né sul premio annuo, né sulle ferie, né su altri permessi orari previsti dal CCNL*;

Art.4 - Dare mandato all'Ufficio Gestione Risorse Umane per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 5 - Trasmettere copia del presente provvedimento:

- alla dipendente;
- al Dirigente Area Tecnica di Esercizio;
- al Responsabile Ufficio Linea Esazione.

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

(Dott. Antonino CASTRICIANO)



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott. Donatello PULIATTI)



visto:

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Ing. Dario COSTANTINO)



Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it